

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 18 maggio 1991

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENINA 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00186 ROMA - CENTRALINO 85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1990, n. 84.

Istituzione della riserva naturale guidata «Gole del Salinello».
Pag. 3

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1990, n. 85.

Istituzione del parco territoriale attrezzato di Vicoli.
Pag. 4

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1990, n. 86.

Interpretazione autentica dell'art. 7 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 56, relativa a: modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 52/1977 e n. 8/1972: «Potenziamento e funzionalità della delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino».
Pag. 4

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1990, n. 87.

Criteri per la ristrutturazione dei servizi e la determinazione delle strutture funzionali apicali nei consorzi di sviluppo industriale. Pag. 5

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1990, n. 88.

Integrazione dell'art. 23 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 47, recante: «Norme sulla promozione culturale» Pag. 5

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1990, n. 89.

Istituzione del parco territoriale attrezzato del fiume «Fiumetto» Pag. 5

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1990, n. 90.

Istituzione del parco territoriale attrezzato di Città S. Angelo con annesso orto botanico Pag. 6

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1990, n. 91.

Contributo all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo Pag. 6

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1990, n. 92.

Misura della tassa automobilistica regionale Pag. 7

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1990, n. 93.

Interventi a sostegno dello sviluppo economico della Val Vibrata Pag. 7

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1990, n. 94.

Istituzione della scuola per le professioni della montagna, presso il Centro regionale di formazione professionale di Sulmona.
Pag. 8

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1990, n. 95.

Premi di assunzione a tempo indeterminato dei disoccupati ultraventenni. Iniziativa sperimentale. Pag. 8

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1990, n. 96.

Proroga delle disposizioni di cui alle leggi regionali 28 dicembre 1988, n. 101 e 7 settembre 1988, n. 80, in materia di formazione professionale Pag. 9

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1990, n. 97.

Modifica alle leggi regionali n. 61 del 9 settembre 1983, n. 65 del 12 dicembre 1985 e n. 72 del 3 novembre 1987, recanti: «Disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e relative infrastrutture» Pag. 10

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1990, n. 98.

Attività della regione Abruzzo per lo sviluppo di una cultura della pace. Pag. 10

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1990, n. 99.

Rifinanziamento, per l'anno 1990, degli interventi previsti e disciplinati dalla legge regionale 22 luglio 1987, n. 43, recante promozione e incentivazione degli impianti e delle attività sportive e fisico-recreative nel triennio 1987/89 - Titoli IV e V. Pag. 11

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1990, n. 100.

Rifinanziamento della legge regionale 9 settembre 1987, n. 54, recante prevenzione degli handicaps: preconcezionale, prenatale e neonatale Pag. 11

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1990, n. 101.

Indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete delle rivendite di giornali e riviste Pag. 11

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIUGLIA**LEGGE REGIONALE 4 marzo 1991, n. 9.**

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale assunto con contratto di lavoro giornalistico e inquadramento di personale tecnico (modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53 e 1° marzo 1988, n. 7) Pag. 14

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1990, n. 84.

Istituzione della riserva naturale guidata «Gole del Salinello».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 37 del 14 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione

È istituita la Riserva naturale guidata «Gole del Salinello».

Art.

Perimetrazione

I confini della riserva naturale guidata «Gole del Salinello» sono stabiliti come da cartografia allegata in scala 1:25.000 per una superficie di 800 ettari.

Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge l'associazione dei comuni di Civitella del Tronto e Valle Castellana provvede alla sistemazione dei cartelli segnaletici perimetrali lungo le strade di accesso alla riserva.

Art. 3.

La gestione della riserva naturale guidata è demandata alla associazione dei comuni di Civitella del Tronto e Valle Castellana.

I Comuni possono avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni, cooperative o istituti particolarmente qualificati, nelle forme che riterrà più idonee.

Entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni dovranno definire, mediante apposite delibere consiliari, l'organo di gestione della Riserva, la relativa composizione, nonché le forme ed i modi attraverso cui si attuerà la gestione della riserva stessa.

Qualora, entro il predetto termine di novanta giorni, i Comuni non abbiano provveduto agli adempimenti stabiliti nel precedente comma, la Giunta Regionale gestirà in via provvisoria la riserva, attraverso l'ufficio parchi e riserve naturali.

I comuni dovranno altresì predisporre, entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di approvazione, da parte del Consiglio regionale, del piano di assetto naturalistico, e d'intesa con il competente settore della giunta regionale, il regolamento di esercizio, che stabilisca le modalità di accesso e fruizione delle infrastrutture e dei servizi in essa realizzati, con particolare riguardo alla regolamentazione delle visite turistiche, l'osservazione naturalistica e la ricerca scientifica, nonché i divieti specifici

Art. 4.

Piano di assetto naturalistico

Entro il termine di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore provvede all'affidamento dell'incarico per l'elaborazione del piano di assetto naturalistico della riserva, con lo studio degli aspetti geologici, botanici e zoologici, e le indicazioni conseguenti per la gestione ed il regolamento.

Tale elaborazione dovrà essere effettuata entro un anno a decorrere dalla data di affidamento dell'incarico.

Il piano di assetto naturalistico dovrà essere approvato dal Consiglio regionale, previo parere del competente settore urbanistica e BB.AA., entro il termine di 120 giorni a decorrere dalla data di arrivo presso lo stesso settore.

Il Piano di assetto naturalistico dovrà definire e regolamentare anche una fascia di rispetto, confermando o, se si riterrà opportuno, modificando quella stabilita nella presente legge.

Art. 5.

Programma pluriennale di attuazione

Entro il termine di tre mesi, a decorrere dalla data di approvazione del piano di assetto naturalistico da parte del consiglio regionale, l'organo di gestione della Riserva predisporrà il programma pluriennale di attuazione, che dovrà contenere le indicazioni circa i modi, i tempi ed i costi per l'attuazione dell'ipotesi di gestione, gli interventi da attuare e le iniziative da promuovere per la valorizzazione della riserva, con particolare riferimento a problemi socio-economici, finanziari territoriali e naturalistici.

Il programma pluriennale di attuazione dovrà essere inviato alla giunta regionale - Settore urbanistica e beni ambientali, che, a sua volta, lo invia al consiglio regionale per la successiva approvazione.

Art. 6.

Piano di gestione

Entro il 31 maggio di ogni anno l'Ente gestore predisporre ed approva un piano di gestione dello stanziamento di cui al successivo art. 10.

Limitatamente al primo anno successivo all'istituzione della riserva, il piano di gestione dovrà essere adottato ed inviato alla giunta regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale esamina ed approva il piano di gestione entro i sessanta giorni successivi all'arrivo presso il competente settore, provvedendo, altresì, all'erogazione dei fondi previsti.

Art. 7.

Adeguamento degli strumenti urbanistici

Le previsioni e le prescrizioni del piano di assetto naturalistico e le conseguenti norme applicative costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovra-comunale.

Art. 8.

Norme di tutela

All'interno della riserva sono vietati i seguenti interventi.

- a) alterazione delle caratteristiche naturali;
- b) apertura di nuove strade;
- c) costruzione di nuovi edifici;
- d) asportazione anche parziale e danneggiamento delle formazioni minerali;
- e) modificazione del regime delle acque;
- f) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento delle specie animali e vegetali ed in genere qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie stesse, ivi compresa l'immissione di specie estranee, ad eccezione sia di eventuali reintroduzioni che si rendano necessarie od opportune per il ripristino di perduti equilibri, sia di prelievi per scopi scientifici;
- g) l'alterazione, con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonché la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente acquatico;
- h) l'introduzione di armi, di esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o atto alla cattura.

Il pascolo ed il taglio colturale saranno consentiti soltanto secondo le modalità ed i tempi che saranno stabiliti dall'ente gestore, in seguito alle risultanze del piano di assetto naturalistico.

Nelle more della predisposizione ed approvazione del piano di assetto naturalistico e del successivo regolamento, ogni intervento non contemplato nel presente articolo dovrà essere attuato dietro specifica autorizzazione dell'ente gestore, sentita la giunta regionale.

Art. 9.

Sanzioni

Per le sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni contenute nel precedente art. 8, si rimanda alle norme statali e regionali che regolano la materia.

Art. 10.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, concernente l'istituzione della riserva naturale guidata «Gole del Salinello», valutato in L. 35.000.000 limitatamente all'esercizio 1990, si provvede con parte di pari importo dello stanziamento recato dal capitolo 292421 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario, istituito con la legge regionale quadro in materia di istituzione di parchi e riserve naturali del 30 giugno 1980, n. 61.

Ai ricomessi eventuali oneri, successivi al 1990, si provvederà con lo stanziamento annuale recato dal predetto capitolo 292421, entro il limite insuperabile annualmente stabilito con la legge regionale di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 novembre 1990

SALINI

(Omissis).

91R0244

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1990, n. 85.

Istituzione del parco territoriale attrezzato di Vicoli.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 37 del 14 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e confini

È istituito il parco territoriale attrezzato di Vicoli.

I confini sono stabiliti come da cartografia allegata, per una superficie di circa 10 ha.

Art. 2.

Gestione

La gestione del parco territoriale attrezzato è demandata al comune di Vicoli.

Il comune di Vicoli, se lo riterrà opportuno, potrà avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni, cooperative o altro, nelle forme che riterrà più idonee

Art. 3.

Piano particolareggiato

L'ente gestore predispone ed approva un piano particolareggiato che dovrà dare indicazioni circa gli interventi da attuare per la valorizzazione del parco territoriale.

Il piano dovrà essere inviato alla Giunta regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale esamina ed approva il piano particolareggiato entro i sessanta giorni successivi all'arrivo presso il competente settore, provvedendo altresì all'erogazione dei fondi previsti.

Il piano particolareggiato potrà essere attuato anche mediante un programma pluriennale di attuazione.

Art. 4.

Adeguamento degli strumenti urbanistici

Le previsioni e le prescrizioni degli interventi di cui al piano particolareggiato costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovracomunale.

Art. 5.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, concernente l'istituzione del «Parco territoriale attrezzato del comune di Vicoli» valutato in L. 30.000.000 limitatamente all'esercizio 1990, si provvede con parte di pari importo dello stanziamento recato dal capitolo 292421 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario, istituito con la legge regionale quadro in materia di istituzione di parchi e riserve naturali del 30 giugno 1980, n. 61.

Ai ricomessi eventuali oneri successivi al 1990, si provvederà con lo stanziamento annuale recato dal predetto capitolo 292421, entro il limite insuperabile annualmente stabilito con la legge regionale di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 novembre 1990

SALINI

(Omissis).

91R1245

LEGGE REGIONALE 13 novembre 1990, n. 86.

Interpretazione autentica dell'art. 7 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 56, relativa a: modifiche ed integrazioni alle leggi regionali n. 52/1977 e n. 8/1972: «Potenziamento e funzionalità della delegazione regionale Corpo nazionale soccorso alpino».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 37 del 14 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il contributo di cui all'art. 2 della legge regionale 30 aprile 1990, n. 56, si intende destinato esclusivamente a favore della Delegazione regionale del Corpo Nazionale Soccorso Alpina XX zona Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 13 novembre 1990

SALINI

91R0246

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1990, n. 87.

«Criteri per la ristrutturazione dei servizi e la determinazione delle strutture funzionali apicali nei consorzi di sviluppo industriale.»

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 38 del 21 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

Il visto si intende apposto per decorso del termine di legge (ma il Commissario del Governo ha egualmente apposto il visto, ancorché oltre i termini previsti).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge.

Art. 1.

La regione Abruzzo, in attuazione dell'art. 45 del vigente C.C.N.L. per il comparto delle autonomie locali, d.P.R. 13 maggio 1987, n. 268 e d.P.R. 17 settembre 1987, n. 494, disciplina i criteri necessari per la ristrutturazione dei servizi e la determinazione delle strutture funzionali apicali dei Consorzi per lo sviluppo industriale operanti nel territorio regionale.

Art.

I predetti Enti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con provvedimento adottato dai competenti organi, debbono procedere alla adozione della nuova pianta organica ed alla ristrutturazione dei servizi ottemperando al disposto del successivo art. 3.

Art. 3.

Nel predisporre la nuova pianta organica e la ristrutturazione dei servizi, i competenti organi consortili dovranno inderogabilmente prevedere le seguenti strutture:

Direzione figura apicale: direttore seconda qualifica dirigenziale;

Servizio amministrativo contabile - figura apicale: capo servizio - prima qualifica dirigenziale;

Servizio tecnico - figura apicale: capo servizio - prima qualifica dirigenziale;

Uffici - figura apicale: capo ufficio - ottava qualifica funzionale.

Ogni servizio dovrà essere organizzato in due o più uffici. Il numero degli uffici sarà determinato dai competenti organi consortili in sede di revisione della pianta organica, in ragione delle necessità dei singoli enti.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 20 novembre 1990

SALINI

91R0247

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1990, n. 88.

Integrazione dell'art. 23 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 47, recante: «Norme sulla promozione culturale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 38 del 21 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge.

Art. 1.

All'art. 23 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 47, recante: «Norme sulla promozione culturale», è aggiunto il seguente comma: «La giunta regionale delibera la concessione provvisoria del contributo e ne determina l'ammontare massimo, in ordine alle richieste per le attività relative all'anno 1990, di intesa con la competente Commissione consiliare».

Art.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 20 novembre 1990

SALINI

91R0248

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1990, n. 89.

Istituzione del parco territoriale attrezzato del fiume «Fiumetto».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 38 del 21 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e confini

È istituito il parco territoriale attrezzato del fiume Fiumetto.

I confini sono stabiliti come da cartografia allegata, per una superficie di circa 74 ha.

Art. 2.

Gestione

La gestione del parco territoriale attrezzato è demandata al comune di Colledara.

Il Comune di Colledara, se lo riterrà opportuno, potrà avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni, cooperative o altro, nelle forme che riterrà più idonee.

Art. 3.

Piano particolareggiato

L'ente gestore predispone ed approva un piano particolareggiato che dovrà dare indicazioni circa gli interventi da attuare per la valorizzazione del parco territoriale.

Il piano dovrà essere inviato alla giunta regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale esamina ed approva il piano particolareggiato entro i sessanta giorni successivi all'arrivo presso il competente settore, provvedendo altresì all'erogazione dei fondi previsti.

Il piano particolareggiato potrà essere attuato anche mediante un programma pluriennale di attuazione.

Art. 4.

Adeguamento degli strumenti urbanistici

Le previsioni e le prescrizioni degli interventi di cui al piano particolareggiato costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovracomunale.

Art. 5

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, concerne l'istituzione del «Fiume Fiumetto» valutato in L. 30.000.000 limitatamente all'esercizio 1990, si provvede con parte di pari importo dello stanziamento recato dal capitolo 292421 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario, istituito con la legge regionale quadro in materia di istituzione di parchi e riserve naturali del 30 giugno 1980, n. 61.

Ai riconnessi eventuali oneri successivi al 1990, si provvederà con lo stanziamento annuale recato dal predetto capitolo 292421, entro il limite insuperabile annualmente stabilito con la legge regionale di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 20 novembre 1990

SALINI

(Omissis).

91R0249

LEGGE REGIONALE 20 novembre 1990, n. 90.

Istituzione del parco territoriale attrezzato di Città S. Angelo con annesso orto botanico.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 38 del 21 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione e confini

È istituito il parco territoriale attrezzato di Città S. Angelo (Pescara).

I confini sono stabiliti come da cartografia allegata, per una superficie di circa 10 ha.

Art. 2.

Gestione

La gestione del parco territoriale attrezzato è demandata al comune di Città S. Angelo.

Il comune, se lo riterrà opportuno, potrà avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni, cooperative o altro, nelle forme che riterrà più idonee.

Art. 3.

Piano particolareggiato

L'ente gestore predispone ed approva un piano particolareggiato che dovrà dare indicazioni circa gli interventi da attuare per la valorizzazione del Parco territoriale e per la realizzazione dell'Orto botanico.

Il piano dovrà essere inviato alla Giunta regionale entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale esamina ed approva il piano particolareggiato entro i sessanta giorni successivi all'arrivo presso il competente settore, provvedendo altresì all'erogazione dei fondi previsti.

Il piano particolareggiato potrà essere attuato anche mediante un programma pluriennale di attuazione.

Art. 4.

Adeguamento degli strumenti urbanistici

Le previsioni e le prescrizioni degli interventi di cui al piano particolareggiato costituiscono vincolo per la pianificazione urbanistica di livello comunale e sovracomunale.

Art. 5.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, concerne l'istituzione del «Parco territoriale attrezzato di Città S. Angelo», valutato in L. 90.000.000 limitatamente all'esercizio 1990, si provvede con parte di pari importo dello stanziamento recato dal capitolo 292421 dello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario, istituito con la legge regionale quadro in materia di istituzione di parchi e riserve naturali del 30 giugno 1980, n. 61.

Ai riconnessi eventuali oneri successivi al 1990, si provvederà con lo stanziamento annuale recato dal predetto capitolo 292421, entro il limite insuperabile annualmente stabilito con la legge regionale di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 20 novembre 1990

SALINI

(Omissis).

91R0250

LEGGE REGIONALE 23 novembre 1990, n. 91.

Contributo all'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» di Teramo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 39 del 24 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale» con sede in Teramo, è concesso, per l'anno 1990, un contributo di L. 900.000.000, da utilizzare, per L. 700.000.000, per

l'espletamento dei compiti diversi da quelli di carattere sanitario attribuitigli con le leggi regionali 28 dicembre 1978, n. 84, e 9 gennaio 1979, n. 1, e per L. 200.000.000, per l'espletamento dei compiti derivanti dal combinato disposto degli articoli 3 e 15 della legge regionale 14 agosto 1981, n. 33.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1990, in L. 900.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale di contabilità 29 dicembre 1977, n. 81, con il fondo globale iscritto al cap. 324000 - quota parte della partita n. 6 dell'elenco n. 4 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989.

Lo stanziamento del cap. 082392 denominato «Interventi per la realizzazione di programmi da parte dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise G. Caporale» è incrementato, in termini di sola competenza, di L. 900.000.000.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 23 novembre 1990

SALINI

91R0251

LEGGE REGIONALE 30 novembre 1990, n. 92.

Misura della tassa automobilistica regionale.

Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 39 del 24 dicembre 1990

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

In seguente legge:

Art. 1.

L'art. 14 della legge regionale 4 gennaio 1972, n. 1, è sostituito dal seguente:

«Ai sensi dell'art. 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158, l'ammontare della tassa automobilistica regionale, a decorrere dal 1° gennaio 1991, è stabilito dalla regione Abruzzo in misura pari al 110% dell'ammontare complessivo della corrispondente tassa erariale determinata dallo Stato per l'anno in corso»

Art.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 30 novembre 1990

SALINI

91R0252

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1990, n. 93.

Interventi a sostegno dello sviluppo economico della Val Vibrata.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 19 straordinario del 27 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Abruzzo, nel quadro degli interventi diretti a sostenere lo sviluppo economico nel territorio regionale, concede un contributo di L. 50.000.000 all'ente autonomo promozione e sviluppo della Val Vibrata con sede a Nereto.

Il contributo di cui al precedente comma viene erogato con provvedimento della Giunta regionale per l'organizzazione di attività promozionali, rivolte a favorire le aziende artigiane e le piccole e medie imprese industriali nella ricerca dei mercati nazionali ed esteri, nella presentazione e commercializzazione dei prodotti e dei manufatti, nella predisposizione di strumenti atti a fornire assistenza sotto il profilo della informatica, della ricerca tecnologica, dell'espansione dell'associazionismo dell'occupazione e di quanto altro possa risultare utile al miglioramento della produttività e dello sviluppo della Val Vibrata.

Art

La regione Abruzzo, ferme restando le competenze decisionali, riservate dallo statuto dell'ente ai propri organi, cura, attraverso i propri uffici, il coordinamento delle attività programmatiche regionali, fornendo ogni possibile assistenza e collaborazione.

L'ente Val Vibrata, ai fini del controllo regionale, è tenuto a fornire documentata relazione sull'impiego e utilizzo del contributo.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1990 in lire 50 milioni, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

cap. 321920 denominato: «Fondo di riserva per le spese obbligatorie»;

in diminuzione L. 50.000.000;

cap. 012480 (di nuova istituzione ed iscrizione, nel sett. 01, tit. II, sez. 10, c/g. 4) denominato: «Interventi a sostegno dello sviluppo economico della Val Vibrata»;

in aumento L. 50.000.000.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 6 dicembre 1990

SALINI

91R0253

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1990, n. 94.

Istituzione della scuola per le professioni della montagna, presso il Centro regionale di formazione professionale di Sulmona.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 19 straordinario del 27 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1

Al fine di qualificare il nostro sistema formativo, ai sensi degli articoli 3, terzo comma, lettere a) e b), e 6), secondo comma, lettera a) della legge regionale 5 dicembre 1979, n. 63, la regione istituisce, presso il centro regionale di formazione professionale di Sulmona, la «Scuola regionale delle attività di montagna».

Art. 2

Compito della scuola è lo studio, la programmazione e la gestione dei corsi di formazione relativi alle attività escursionistiche, di tempo libero, turistiche, di osservazione e visita nei luoghi montani.

Oltre alla competenza sulle attività relative alle qualifiche disciplinari dalle leggi regionali n. 22/80, n. 65/82, n. 15/84 e dalla legge n. 6/89 — secondo i criteri e le modalità in essa indicate — la scuola rilascia attestati di qualifica, gestisce corsi formativi e di aggiornamento ricorrente relativi ad attività richieste dalla istituzione di parchi regionali, nazionali, riserve naturali e guidate e dalla diffusione di strutture organizzative dell'accoglienza in montagna, come rifugi, bivacchi e camping.

Altri compiti della scuola sono l'informazione e l'orientamento professionale sulle qualifiche rilasciate e la preparazione di personale capace di fornire soccorso in montagna in ogni condizione climatica.

Art. 3.

Presso la scuola opera una commissione scientifico-tecnica che ha il compito di predisporre programmi didattici dei corsi, dove non previsto da apposite leggi regionali.

La commissione sovrintende allo svolgimento delle attività

Anche sulla base di tale esperienza, la commissione inoltra annualmente una proposta di attività formativa al settore formazione professionale della giunta regionale che di essa tiene conto nella redazione del piano annuale della formazione professionale.

Art. 4.

La commissione di cui all'art. 3 è nominata dal presidente della giunta regionale su proposta della giunta ed è composta da:

- 1) il direttore del Parco nazionale d'Abruzzo;
- 2) un professore ordinario del corso di laurea in scienze ambientali dell'Università di L'Aquila designato dal rettore della stessa Università;
- 3) due professionisti di discipline di montagna, di cui una guida alpina preferibilmente istruttore nazionale e un maestro di sci preferibilmente istruttore nazionale, scelti dalla giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare, tra coloro che abbiano svolto attività di docenza nei corsi formativi gestiti dalla regione Abruzzo;
- 4) un esperto ambientalista designato dall'assessore all'urbanistica;
- 5) il direttore del CRFP di Sulmona, che assume le funzioni di segretario.

I commissari nominano, a scrutinio segreto, un presidente scelto tra i componenti la commissione.

Il presidente ha il compito di convocare e presiedere le riunioni della commissione e di redigere l'annuale relazione, da inviare alla Giunta regionale.

Art. 5.

Al fine di potere esercitare, con adeguati strumenti, il compito di informazione e di orientamento professionale sulle attività svolte dalla scuola, il C.R.F.P. di Sulmona acquisisce la necessaria documentazione sulle tematiche florofaunistiche, geomorfologiche e ambientali, con particolare riferimento a quelle abruzzesi. Per lo svolgimento delle attività di orientamento, la scuola può pubblicare testi a stampa e predisporre appositi strumenti audiovisivi.

Art. 6.

Le attività e le prove finali dei corsi articolate in momenti tecnico-pratici, didattici, teorici hanno luogo nel territorio, preferibilmente regionale, che per conformazione si presti alle necessità della programmazione didattica dei corsi.

Art. 7.

Per consentire l'attività della commissione di cui all'art. 3 e l'attività di orientamento e di documentazione, è disposta la erogazione di L. 50.000.000 a favore del CRFP di Sulmona, il cui direttore ne risponderà nella sua qualità di funzionario delegato.

Art. 8.

All'onere derivante dalla presente legge, valutato in 50.000.000 per l'anno 1990, si fa fronte previa riduzione, di pari importo, per competenza e per cassa, dello stanziamento del cap. 323000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990.

Lo stanziamento della partita n. 4 dell'elenco n. 3 allegato a detto bilancio è ridotto di lire 50.000.000.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato a introdurre, con proprio decreto, previa conforme deliberazione della giunta stessa, le occorrenti variazioni al bilancio 1990, ai sensi dell'art. 37 della legge regionale 29 dicembre 1977, n. 81 e dell'art. 21 della legge regionale 21 febbraio 1990, n. 12.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 6 dicembre 1990

SAIINI

91R0254

LEGGE REGIONALE 6 dicembre 1990, n. 95.

Premi di assunzione a tempo indeterminato dei disoccupati ultraventidenni. Iniziativa sperimentale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 19 straordinario del 27 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità e natura degli interventi

1. Nell'ambito delle politiche attive per il lavoro e l'occupazione, la regione attua, con la presente legge, interventi di natura sperimentale e sussidiaria rispetto a quelli posti in essere sulla base delle vigenti disposizioni.

2. La natura sperimentale degli interventi è preordinata, previa valutazione degli esiti, ad orientare l'emanazione di successive disposizioni legislative in materia.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi, la giunta regionale è autorizzata ad erogare premi all'assunzione di lavoratori sotto forma di contributi, in applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

Destinazione dei contributi

1. I contributi regionali di cui alla presente legge sono erogati a favore di enti pubblici economici, imprese e loro consorzi, che assumano, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori disoccupati e in cerca di prima occupazione, iscritti nelle liste di collocamento da almeno dodici mesi, in età compresa tra i 29 e i 35 anni.

Art. 3.

Entità dei contributi

1. L'entità dei contributi regionali di cui alla presente legge è fissata in:

- a) lire sei milioni per ogni donna assunta;
- b) lire cinque milioni per ciascun soggetto di sesso maschile assunto.

Art. 4.

Norme di attuazione

1. Ai fini dell'attuazione della presente legge la regione finanzia progetti predisposti dalla commissione regionale per l'impiego nell'ambito delle competenze ad essa attribuiti dalla legge dello Stato 28 febbraio 1987, n. 56.

2. Le provvidenze di cui alla presente legge non sono cumulabili con quelle disposte con analoghi provvedimenti statali e regionali.

3. Per quanto di competenza regionale le direttive e le modalità di attuazione della presente legge sono definite dalla Giunta regionale che vi provvede attraverso circolari del servizio lavoro, sottoscritte dal componente la giunta competente in materia.

4. Le istanze dei soggetti ammessi a beneficiare dei contributi sono presentate al predetto servizio nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Abruzzo del programma di inserimento al lavoro. Esse sono formulate e documentate in base alle disposizioni rese note in sede di pubblicazione del programma.

5. Allo scopo di assecondare le scelte di politica economica dello Stato in materia di promozione dell'occupazione nel Mezzogiorno, i contributi di cui alla presente legge sono erogati per i comparti economici contemplati dalla legge dello Stato 28 febbraio 1986, n. 44, limitatamente a quelli di competenza regionale.

6. L'erogazione dei contributi è disposta per il 50 per cento a presentazione degli atti di rito. Il restante 50 per cento è erogato al compimento del dodicesimo mese del rapporto di lavoro.

7. Qualora il rapporto di lavoro sia comunque interrotto prima del compimento dei dodici mesi, il contributo regionale è corrisposto per dodicesimi, fermo restando l'obbligo per il percettore di restituire i fondi che eccedono l'entità ammessa.

8. Per l'avviamento al lavoro e la disciplina del rapporto di lavoro si fa riferimento alle norme dello Stato sul collocamento e sul contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In caso di violazione delle predette norme da parte dei soggetti percettori, si fa luogo alla totale restituzione del contributo erogato, indipendentemente dallo stato di svolgimento del rapporto, se la violazione si è determinata nell'arco dei primi dodici mesi dalla data di instaurazione del rapporto medesimo.

Art. 5.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1990 in L. 1.000.000.000, si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1990:

cap. 323000 denominato: «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti»;

in diminuzione L. 1.000.000.000;

cap. 021402 (di nuova istituzione ed iscrizione nel sett. 02, tit. I, ctg. IV, sez. VIII) denominato «Interventi in favore delle assunzioni a tempo indeterminato dei disoccupati ultraventenni. Iniziativa sperimentale»;

in aumento L. 1.000.000.000.

La partita n. 5 dell'elenco n. 3 è soppressa.

Art. 6.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 6 dicembre 1990

SALINI

91R0255

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1990, n. 96.

Proroga delle disposizioni di cui alle leggi regionali 28 dicembre 1988, n. 101 e 7 settembre 1988, n. 80, in materia di formazione professionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 19 straord. del 27 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12 e 13 della legge regionale 28 dicembre 1988, n. 101, emanate a valere per l'anno 1988 ed estese agli anni 1989 e 1990 con legge regionale 7 settembre 1989, n. 80, di proroga e modifica della precedente, trovano ulteriore applicazione, nel testo modificato, anche negli anni 1991 e 1992

Art. 2.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per gli articoli 9, 10, 11 e 12 della citata legge regionale 101/1988 in ammontare L. 100 milioni, si provvede per gli anni 1991 e 1992 mediante nuova iscrizione in termini complessivi nello stato di previsione della spesa del bilancio per i medesimi esercizi, da ricomprendere nei limiti del finanziamento globale per la formazione professionale. Tali spese sono state assicurate per l'anno 1990 ai capitoli 051416, 051417 e 051418.

Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 13 della citata legge regionale 101/1988 si fa fronte, negli anni 1991 e 1992, nell'ambito del finanziamento delle singole attività corsuali, trattandosi, nella specie, di spesa di funzionamento di parte corrente, ricompresa nei parametri di costo.

Per le maggiori necessità relative all'anno 1990, concernenti le spese per prestazioni professionali da parte del personale regionale in quiescenza, di cui all'art. 9 della legge regionale n. 101 del 1988, sono introdotte le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio finanziario 1990:

capitolo 051416, denominato «spese per la collaborazione nelle attività di vigilanza e di controllo agli enti gestori della formazione professionale», in diminuzione L. 20 milioni;

capitolo 051418, denominato «spese per prestazioni professionali da parte del personale in quiescenza, di cui all'art. 9 della legge regionale n. 104 del 1988», in aumento L. 20 milioni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 dicembre 1990

SALINI

91R0256

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1990, n. 97.

Modifica alle leggi regionali n. 61 del 9 settembre 1983, n. 65 del 12 dicembre 1985 e n. 72 del 3 novembre 1987, recanti: «Disciplina in materia di funivie, seggiovie, piste di discesa e relative infrastrutture».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 19 straordinario del 27 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 32 della legge regionale 9 settembre 1983, n. 61, già modificata dall'art. 1 della legge regionale 12 dicembre 1985, n. 65, e dall'art. 2 della legge regionale 3 novembre 1987, n. 72, è ulteriormente modificato come segue:

«È ammesso l'esercizio delle piste di discesa già esistenti, anche in difetto dei requisiti di legge, fino al rilascio dell'autorizzazione regionale. Tale esercizio avrà comunque termine il 30 giugno 1991».

Art. 2.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 dicembre 1990

SALINI

91R0257

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1990, n. 98.

Attività della regione Abruzzo per lo sviluppo di una cultura della pace.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 19 straordinario del 27 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Abruzzo, in coerenza con i principi costituzionali che sanciscono il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, la promozione dei diritti umani, delle libertà democratiche e della cooperazione internazionale, riconosce nella pace un diritto fondamentale degli uomini e dei popoli.

A tal fine promuove una cultura della pace mediante attività culturali, di sostegno, di iniziativa e di cooperazione, che tendono a fare dell'Abruzzo una terra di pace.

Per il conseguimento di questo obiettivo la Regione assume iniziative dirette a favorire interventi di enti locali, organismi associativi, istituzioni culturali, gruppi di volontariato e di cooperazione internazionale presenti nella Regione.

Art. 2.

Attività nel campo della cultura

La Giunta Regionale promuove convegni d'informazione e studi con partecipazione di studiosi ed esperti a livello nazionale e internazionale, istituisce borse di studio sui temi della pace e quant'altro riterrà opportuno per divulgare la filosofia della pace.

Art. 3.

Attività di sostegno di iniziative a favore della pace

La Regione Abruzzo partecipa alla costituzione della Associazione italiana per la Università per la pace con sede in L'Aquila, promanazione della Università della pace, istituita dall'O.N.U. con risoluzione 35/2-21 nella trentacinquesima assemblea generale tenuta il 5 dicembre 1980.

La giunta regionale è autorizzata a porre in essere tutti gli atti necessari per perfezionare la partecipazione della regione Abruzzo all'associazione di cui al comma precedente nel rispetto dell'accordo di accreditamento con l'Università per la pace, che sancisce finalità e obiettivi dell'iniziativa.

La Giunta regionale, inoltre, verificherà i programmi che l'Associazione italiana per l'Università per la pace intende svolgere nell'ambito della regione.

Il pagamento di eventuali quote di partecipazione o contributi alla citata associazione verrà effettuato con i fondi stanziati con l'art. 6 della presente legge.

Art. 4.

Attività nel campo della cooperazione

La Regione riconosce nella cooperazione allo sviluppo uno strumento essenziale per il raggiungimento della pace e del soddisfacimento dei bisogni primari dell'umanità.

Con specifico provvedimento di legge la Regione, a tal fine, nel rispetto delle competenze statali e delle procedure stabilite dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, disciplinerà l'intera materia.

Art. 5.

Istituzione del comitato regionale per la cultura della pace

Al fine di realizzare l'opportuno collegamento operativo e programmatico tra la Regione e gli organismi che perseguono le finalità di cui all'art. 1, viene istituito il comitato regionale per la cultura della pace composto da:

- a) il Presidente della Regione o suo delegato, che lo presiede;
- b) tre membri designati dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale;
- c) tre rappresentanti della giunta regionale da questa designati;
- d) i rettori o loro delegati delle università della regione;
- e) fino a sei rappresentanti delle associazioni che prevedono fra gli scopi sociali, in forma prevalente, iniziative culturali ed assistenziali nel campo dei diritti umani, della cooperazione e sviluppo internazionale, della pace, e che siano senza fini di lucro, abbiano una struttura sociale a base democratica e operino in Abruzzo da più di due anni, eletti dalla giunta regionale su designazione delle associazioni medesime.

Il comitato è nominato con decreto del Presidente della giunta regionale e dura in carica fino al rinnovo del consiglio regionale.

Ai componenti il comitato verranno erogati, se spettanti, compensi previsti dalla legge regionale 10 agosto 1973, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per il 1990 in 50.000.000, si provvede, ai sensi dell'art. 38 della legge regionale n. 81 del 29 dicembre 1977, con il fondo globale per le spese correnti iscritte al cap. 323000 -- quota parte -- della partita n. 2 elenco 3 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1989.

Nello stato di previsione della spesa del bilancio 1990 è istituito ed iscritto nel sett. 06 tit. I, cat. 6, sez. 06, il cap. 61658 denominato «Interventi in favore dell'Associazione italiana per l'università per la pace con sede in L'Aquila» con lo stanziamento -- termini di sola competenza, di L. 50.000.000.

Alle spese per il funzionamento del comitato di cui all'art. 5 si provvede con i fondi stanziati annualmente nel bilancio regionale sul cap. 011425.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 dicembre 1990

SALINI

91R1258

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1990, n. 99.

Rifinanziamento, per l'anno 1990, degli interventi previsti e disciplinati dalla legge regionale 22 luglio 1987, n. 43, recante promozione e incentivazione degli impianti e delle attività sportive e fisico-recreative nel triennio 1987/89 - Titoli IV e V.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 19 straord. del 27 dicembre 1990)

(Omissis).

91R1259

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1990, n. 100.

Rifinanziamento della legge regionale 9 settembre 1987, n. 54, recante prevenzione degli handicaps: preconfezionale, prenatale e neonatale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 19 straord. del 27 dicembre 1990)

(Omissis).

91R1260

LEGGE REGIONALE 18 dicembre 1990, n. 101.

Indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete delle rivendite di giornali e riviste.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo n. 19 straord. del 27 dicembre 1990)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

seguinte legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

La Regione, in attuazione dell'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, del d.P.R. 27 aprile 1982, n. 268, dell'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, stabilisce con la presente legge gli indirizzi per la programmata diffusione e localizzazione comunale, di cui all'art. lett. g) del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Art.

localizzazione punti

Al fine di incrementare la diffusione dell'informazione stampa secondo i principi affermati dall'art. 21 della Costituzione, i Comuni, sentite le associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori, dei distributori e delle organizzazioni sindacali dei rivenditori, esistenti a livello provinciale o, in mancanza, a livello regionale o, in mancanza ancora, a livello nazionale, nonché delle altre categorie che ne facciano richiesta, predispongono il piano di localizzazione dei punti di vendita, assicurando il più razionale insediamento delle rivendite in rapporto alla distribuzione territoriale della popolazione, la migliore produttività del servizio, il più facile accesso degli utenti ai punti di vendita.

L'adozione e l'approvazione dei piani comunali di localizzazione dei punti di vendita di giornali e riviste avranno luogo con le procedure previste dalla legge 11 luglio 1971, n. 426, e dal regolamento di esecuzione di cui al decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375 per l'approvazione dei piani di sviluppo e adeguamento della rete di vendita.

I piani, o la loro riformulazione, devono essere adottati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge ed hanno durata quadriennale.

Tuttavia, fino a quando non sia entrato in vigore il nuovo piano, sono prorogate le previsioni del piano precedente.

Il presidente della giunta regionale, qualora i comuni non abbiano approvato il piano nei termini previsti dal terzo comma del presente articolo, nomina un commissario *ad acta* per gli adempimenti conseguenti.

Art. 3.

Metodologia del piano

Al fine della predisposizione del piano di cui al precedente articolo, i comuni, anche in relazione all'eventuale suddivisione del territorio in zone sulla base delle caratteristiche urbanistiche e sociali, accertano:

- a) i punti di vendita esistenti nel territorio, distinti in esclusivi e promiscui;
- b) le rivendite soggette ad autorizzazioni a carattere stagionale;
- c) la densità della popolazione residente a fluttuante ed il numero delle famiglie;
- d) l'assetto viario e delle comunicazioni;
- e) i flussi turistici, permanenti e stagionali;
- f) le caratteristiche socio-economiche della popolazione insediata sul territorio;

g) la presenza di insediamenti residenziali, industriali e commerciali, di strutture scolastiche ed universitarie, di uffici pubblici e privati, delle grandi infrastrutture di traffico (quali le stazioni ferroviarie, autostazioni, porti ed aeroporti);

h) l'entità delle vendite, rispettivamente di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni;

i) la maggiore o minore facilità di accesso degli utenti alla rete di vendita;

l) le località rurali e montane in cui, tenuto conto delle particolari condizioni di accesso, occorre favorire la presenza dei punti di vendita eventualmente promiscui.

Art. 4.

Contenuto del piano

Sulla base degli accertamenti di cui all'art. 3 e nel rispetto dei criteri fissati dalla presente legge, il piano determina:

a) la localizzazione ottimale dei punti di vendita, in relazione agli obiettivi stabiliti dal primo comma dell'art. 2;

b) le conseguenti esigenze di nuova apertura e di trasferimento dei punti di vendita, anche con indicazione di priorità, e in rapporto alla caratteristica, esclusiva o promiscua, dell'esercizio;

c) le tipologie dei chioschi e delle altre rivendite, prevedendo in ogni caso dimensioni che consentano un'ampia esposizione delle diverse testate;

d) le zone turistiche eventualmente comprensive dell'intero territorio comunale nelle quali è consentito il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale.

Deve, in ogni caso, essere garantita la presenza di almeno un punto di vendita per ogni centro abitato (Comune, frazione o circoscrizione), purché vi sia la distanza minima di metri quattrocento da un preesistente punto di vendita, regolarmente operante.

I comuni, onde favorire la migliore produttività del servizio, devono, compatibilmente alle altre esigenze connesse all'uso pubblico del suolo, assentire ai richiedenti la concessione per l'occupazione di adeguati spazi pubblici da destinare alle nuove rivendite esclusive.

Identico trattamento dovrà essere riservato alle istanze volte ad ottenere l'autorizzazione ad ampliare la superficie dei punti di vendita già esistenti.

Art. 5.

Autorizzazione

L'attività di rivendita di giornali e riviste non può essere esercitata senza la specifica autorizzazione di cui all'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni.

L'autorizzazione al commercio rilasciata per gli esercizi della grande distribuzione, per le librerie e per le rivendite di tabacchi, comprende, qualora richiesta, anche l'autorizzazione alla rivendita di giornali quotidiani e periodici, quando gli stessi esercizi sono programmati a tal fine nei piani comunali di cui all'art. 2.

L'autorizzazione comunale, sulla base dei piani di localizzazione di cui all'art. 2 e previa iscrizione del richiedente nel registro esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, è rilasciata dal sindaco ai sensi della lettera g) dell'art. 54 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, sentite le associazioni più rappresentative a livello nazionale, degli editori, dei distributori e delle organizzazioni sindacali dei rivenditori, esistenti a livello provinciale o, in mancanza, a livello regionale o, in mancanza ancora, a livello nazionale.

In assenza del piano comunale, qualora nel territorio del comune, di una frazione di esso ovvero di una circoscrizione comunale non esistano punti di vendita, il sindaco è tenuto a rilasciare l'autorizzazione per la prima rivendita anche ad esercizi esistenti fra quelli di cui al secondo comma. È parimenti dovuta l'autorizzazione, in assenza del piano, qualora nelle aree urbane non esistano altri punti fissi di rivendita ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di metri quattrocento.

Le domande intese ad ottenere l'autorizzazione devono contenere i seguenti elementi:

a) ubicazione e superfici di vendita dell'esercizio o del chiosco su suolo pubblico o privato;

b) eventuale dimostrazione della disponibilità dei locali o dello spazio pubblico;

c) eventuale titolarità di altra autorizzazione all'esercizio di attività di commercio al dettaglio.

Alla domanda dovrà inoltre essere allegata copia del certificato di iscrizione al registro esercenti il commercio.

Art. 6.

Autorizzazione a carattere stagionale e temporaneo

L'autorizzazione a carattere stagionale di cui alla lettera c) del secondo comma dell'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, può essere rilasciata, per un periodo non inferiore a tre mesi e non superiore a sei mesi nel corso dell'anno, nelle località in cui si verificano consistenti flussi turistici, purché vi sia la distanza minima di metri quattrocento da un preesistente punto di vendita regolarmente operante.

Art. 7.

Domande concorrenti

Al fine del rilascio delle nuove autorizzazioni a carattere permanente, il sindaco, in presenza di domande concorrenti, concede la priorità assoluta a soggetti che dimostrino di avere già esercitato l'attività di rivendita per un periodo complessivo di almeno un anno, come terzi in affidamento o come collaboratori dipendenti.

Concede, in modo subordinato, la priorità:

per l'esercizio dei punti di vendita esclusivi, ai soggetti che non risultino titolari di altre autorizzazioni al commercio;

per l'esercizio dei punti di vendita non esclusiva, ai soggetti titolari di autorizzazioni al commercio affini.

Nel caso di concorrenza fra domande di trasferimento di punti di vendita esistenti e domande di apertura di nuovi punti di vendita inerenti la stessa area di localizzazione, i comuni debbono assicurare la preferenza ai soggetti che intendono trasferire l'esercizio da aree risultanti servite da un numero eccedente di punti di vendita nel piano di localizzazione.

A parità di condizioni, viene seguito l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

Art. 8.

Distributori automatici

Non è soggetto ad autonoma autorizzazione l'edicolante che provvede alla vendita di giornali e riviste a mezzo distributori automatici installati all'interno o nelle immediate adiacenze delle rivendite di quotidiani e periodici.

La vendita a mezzo distributori automatici, se gli stessi non sono installati all'interno o nelle immediate adiacenze della rivendita di giornali o del diverso esercizio a cui fanno capo, è soggetta ad autonoma autorizzazione, secondo quanto previsto dall'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. In questo caso, ai sensi della lettera c) del secondo comma del citato art. 14, il rilascio delle relative autorizzazioni dovrà avvenire tenendo conto delle esigenze derivanti dalla esistenza o meno nel medesimo bacino d'utenza di altri punti di vendita.

Tali distributori devono essere computati fra i punti ottimali di vendita previsti dal piano comunale.

Art. 9.

Esercizio delle rivendite

L'esercizio delle rivendite fisse può essere svolto unicamente dal titolare o dai suoi familiari o parenti, o affini fino al terzo grado. È consentita la collaborazione di terzi, ma è vietato l'affidamento in gestione a terzi, salvo quanto previsto nel comma successivo.

In caso di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile, è ammessa la continuazione dell'esercizio oltre che a mezzo di un familiare, o parente o affine fino al terzo grado, anche con l'affidamento in gestione a terzi.

Art. 10.

Chiusura temporanea e ricorrente

In caso di chiusura temporanea e ricorrente dei punti fissi di vendita o di chiusura temporanea per impedimento dei titolari di rivendite in posti fissi, questi devono affidare a titolari di altre licenze o ad altri soggetti la vendita, anche porta a porta, di quotidiani e periodici. Se non è adempiuto tale obbligo, le imprese editrici e di distribuzione, o possono provvedere direttamente, o possono richiedere un'autorizzazione temporanea, che l'amministrazione comunale può rilasciare per un periodo strettamente necessario.

Art. 11.

Ampliamento dei punti di rivendita

Le domande di ampliamento delle rivendite esclusive, per l'effetto positivo dell'accrescimento delle superfici espositive e di miglioramento dei livelli di vendita, devono normalmente essere accolte, qualora non sussistano impedimenti di natura urbanistica.

Art. 12.

Autorizzazione al subingresso

Il trasferimento della titolarità di un esercizio di rivendita di giornali e riviste, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento dell'autorizzazione, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'esercizio.

Il soggetto subentrante nella titolarità dell'esercizio deve dimostrare di possedere i requisiti richiesti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, in particolare l'iscrizione al registro esercenti il commercio (REC) per l'attività di rivendita di giornali e riviste, nonché, per i profili specifici attinenti ai rivenditori di giornali e riviste, il possesso dei requisiti richiesti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, e dal d.P.R. 27 aprile 1982, n. 268.

Il nuovo titolare dell'esercizio per atto tra vivi, per ottenere il subingresso, deve presentare apposite domande entro sessanta giorni dalla registrazione dell'atto per l'iscrizione al REC e l'autorizzazione, e può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto la citata iscrizione.

Se già in possesso della iscrizione al REC alla data del trasferimento della titolarità, può iniziare l'attività di vendita subito dopo la richiesta di autorizzazione comunale.

In caso di decesso del titolare, gli eredi hanno diritto a gestire la rivendita per un periodo strettamente necessario alla regolamentazione della pratica ereditaria; da tale regolamentazione l'avente diritto alla titolarità della rivendita ha tempo sessanta giorni per chiedere l'iscrizione al REC e l'autorizzazione. Tali richieste consentono di continuare a gestire la rivendita.

Qualora l'interessato non ottenga l'autorizzazione entro un anno dalla data di presentazione della domanda, decade dal diritto di esercitare l'attività del dante causa.

Tale termine può essere prorogato dal sindaco, qualora il ritardo non risulti imputabile al beneficiario.

Art. 13.

Comunicazioni alle categorie interessate

I comuni devono comunicare alle organizzazioni, di cui all'art. 14 della legge n. 416/1981 e successive modifiche ed integrazioni, le decisioni in materia di rilascio di autorizzazioni amministrative per la vendita, nonché quelle relative ai trasferimenti, ai subentri ed alle regolarizzazioni.

Art. 14.

Casi in cui non è prevista l'autorizzazione per la vendita di giornali e riviste

Ai sensi e per effetto dell'undicesimo comma dell'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati o associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate; per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrono all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa; per la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

b) per la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

c) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti, a mezzo di propri dipendenti ovvero a mezzo di incaricati con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ai sensi della lettera a) del terzo comma dell'art. 49 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597;

d) per la vendita, anche a mezzo di distributori automatici, in alberghi, pensioni e camping quando essa costituisce un servizio ai clienti.

Per la vendita all'interno dei luoghi di cui alla lettera a) del presente articolo si intende anche quella effettuata dall'interno dei locali delle sedi attraverso aperture che diano sulla pubblica via, ovvero all'ingresso delle medesime o negli spazi immediatamente antistanti, salvaguardando i diritti di eventuali titolari di rivendite esistenti nelle vicinanze.

Art. 15.

Spostamento di ubicazione

Lo spostamento di sede della rivendita deve essere autorizzato dal Comune nel rispetto delle previsioni del piano e sentite le organizzazioni di cui al precedente art. 5.

Fino a quando non saranno approvati i piani comunali, le autorizzazioni al trasferimento di rivendite già esistenti sono concesse nel rispetto di una o più delle seguenti condizioni:

a) il trasferimento dell'esercizio avviene in un limitato intorno della precedente ubicazione per cui si possa prefigurare che rimanga sostanzialmente inalterata la clientela potenziale dell'esercizio;

b) il trasferimento avviene verso aree carenti di servizio;

c) il trasferimento dell'esercizio avviene per comprovare cause di forza maggiore.

Art. 16.

Decadenza o revoca dell'autorizzazione

L'autorizzazione decade o viene revocata nei seguenti casi:

a) quando l'intestatario venga cancellato dal registro esercenti il commercio o perda i requisiti soggettivi per esservi iscritto, salvo il subentro di un familiare o di altra persona avente diritto, ovvero non siano state presentate nel termine di sessanta giorni regolari domande di subingresso;

b) quando non venga attivato l'esercizio di rivendita entro sei mesi dalla notifica del provvedimento di accoglimento della domanda, salvo eventuali deroghe concesse per causa di forza maggiore. È ammessa la continuazione dell'esercizio a mezzo di un familiare od altro sostituto nel caso di impedimento per la malattia o infortunio. Non si verifica decadenza se l'autorizzazione è per sua natura riferita a manifestazioni periodiche di durata limitata;

c) quando venga sospesa, nel caso di rivendita non stagionale, l'attività per un periodo superiore a sei mesi;

d) quando la rivendita venga trasferita senza la preventiva autorizzazione. In tal caso la revoca viene disposta dopo apposita diffida del sindaco, il quale predisporrà l'immediata chiusura della rivendita ed il ripristino della stessa nella ubicazione originaria in un termine non superiore ai trenta giorni;

e) quando venga affidata in gestione la rivendita, fatti salvi i casi di cui al terzo comma dell'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67. In tal caso la revoca viene disposta trascorsi sessanta giorni dall'apposita diffida del sindaco;

f) quando non venga assicurata la parità di trattamento tra le diverse testate, prevista dall'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni la revoca deve essere disposta in caso di recidiva.

Art. 17.

Infrazioni e sanzioni amministrative

L'esercizio abusivo dell'attività di vendita di giornali e riviste è sottoposto alla medesima disciplina sanzionatoria prevista per l'esercizio abusivo dell'attività di commercio al dettaglio in sede fissa.

Ai titolari delle autorizzazioni per la vendita dei giornali quotidiani e periodici è fatto divieto di:

a) sospendere l'attività nel caso di rivendita non stagionale, senza la preventiva autorizzazione del sindaco, salvo i casi di comprovata forza maggiore;

b) rifiutare di porre in vendita una testata e comunque non assicurare la parità di trattamento per le diverse testate prevista dal dodicesimo comma dell'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;

c) affidare in gestione la rivendita, tranne nei casi di comprovato impedimento per malattia o infortunio, o di superamento dell'età pensionabile;

d) trasferire l'esercizio della rivendita la preventiva autorizzazione comunale;

e) esporre e vendere ai minori le riviste vietate per legge ai minorenni.

La trasgressione di cui alla lettera a) del precedente comma comporta il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire duemilioni; quelle di cui alle lettere b), c), d) ed e) da lire trecentomila a lire tremilioni.

In caso di recidiva, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, si procederà anche alla revoca dell'autorizzazione.

Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le procedure stabilite dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e le relative somme sono introitate dai Comuni.

Art. 18.

Controllo e nomina commissario ad acta

La Giunta regionale, nell'esercitare il controllo sull'attuazione della presente legge, può, in caso di reiterate inadempienze da parte del Comune, nominare un commissario *ad acta* per problemi specifici.

Art. 19.

Abrogazione

È abrogata la legge regionale 28 giugno 1983, n. 39.

Art. 20.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 18 dicembre 1990

SALINI

91R0261

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIUGLIA

LEGGE REGIONALE 4 marzo 1991, n. 9.

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale assunto con contratto di lavoro giornalistico e inquadramento di personale tecnico (modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53 e 1° marzo 1988, n. 7).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 28 del 5 marzo 1991)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7

Art. 1.

1. All'articolo 16, comma 2, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, dopo le parole «nei limiti di» sostituire le parole «due unità, di cui una» con «tre unità, di cui due».

Art. 2.

1. All'articolo 254 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«4. L'attività del personale di cui all'articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 alle dipendenze funzionali rispettivamente del Presidente del Consiglio regionale e del Dirigente dell'ufficio di cui all'articolo 46 della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, è caratterizzata, da autonomia funzionale per la realizzazione dei compiti di natura giornalistica di competenza delle strutture in cui il personale medesimo opera ed è soggetta al coordinamento ed al controllo tecnico del competente direttore responsabile di testata».

Titolo II

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53

Art. 3.

1. In relazione alle crescenti esigenze di operatività degli uffici stampa e pubbliche relazioni presso la Presidenza della Giunta regionale ed il Consiglio regionale, l'organico di cui all'articolo 42, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene elevato, per le qualifiche di consigliere, funzionario e dirigente, da quattro a otto unità.

Titolo III

Norme contrattuali

Art. 4.

1. In attuazione della contrattazione aziendale di cui all'articolo 46 del Contratto nazionale di lavoro giornalistico per il triennio 1988-1990, al personale di cui all'articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, spetta, a decorrere dal 1° luglio 1990, un beneficio economico pari al 10 per cento dei minimi stipendiali di cui all'allegato A riferito all'articolo 11 del contratto medesimo.

Art. 5.

1. I dipendenti del ruolo unico regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano iscritti all'ordine dei giornalisti di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, albo dei professionisti o dei pubblicisti e siano assegnati all'ufficio stampa e pubbliche relazioni da almeno due anni svolgendo attività giornalistica, hanno la facoltà di richiedere l'assunzione a contratto con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge e con l'applicazione dello stato giuridico e del trattamento economico previsto dal contratto nazionale di lavoro giornalistico.

2. L'assunzione a contratto di cui al comma 1, deve essere richiesta entro il termine di novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e viene attuata nel limite dei posti disponibili di cui all'articolo 42 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come modificato dal precedente articolo 3, previo superamento di una prova d'esame scritta i cui criteri e modalità di svolgimento saranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione, nella quale sarà altresì prevista la composizione della Commissione giudicatrice.

3. Ai dipendenti assunti a contratto ai sensi del comma 1, viene attribuito, in conformità all'equiparazione di cui all'articolo 207 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, il trattamento giuridico ed economico previsto dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico, con anzianità di servizio maturato alle dipendenze dell'amministrazione regionale per l'attività svolta come professionisti o pubblicisti.

4. Ai fini del trattamento previdenziale, assistenziale e di quiescenza, i dipendenti assunti a contratto ai sensi del comma 1, vengono iscritti all'Istituto nazionale di previdenza giornalisti italiani «Giovanni Amendola», come previsto dall'articolo 167 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.

5. I posti d'organico del ruolo unico regionale che si rendessero disponibili a seguito delle assunzioni di cui al presente articolo, vengono riassorbiti ai sensi dell'articolo 259, comma 3, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7, come modificato dall'articolo 18 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13.

Art. 6.

1. Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia utilizzato dall'Amministrazione regionale con contratti d'opera annuali per lo svolgimento, presso l'Ufficio stampa e pubbliche relazioni, di attività di fotografo e fotoriproduttore da almeno tre anni e che sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l'assunzione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite di età, può essere inquadrato nel ruolo unico regionale, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo superamento di una prova tecnico-pratica da effettuarsi secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 74 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44.

2. Per sopperire alle immediate esigenze tecniche degli Uffici stampa e pubbliche relazioni, nonché per le finalità di cui al comma 1, il numero dei posti in organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato, per la qualifica funzionale di coadiutore, di un'unità.

Art. 7.

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge fanno carico agli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1991 che presentano sufficiente disponibilità ed ai corrispondenti capitoli di bilancio degli anni finanziari successivi.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 4 marzo 1991

BIASUTTI

91R0230

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCIÀ, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

EARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991

i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

<p>Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 315.000 - semestrale L. 170.000 <p>Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 <p>Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 56.000 - semestrale L. 40.000 	<p>Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 175.000 - semestrale L. 95.000 <p>Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 600.000 - semestrale L. 330.000 <p>Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 800.000 <p>Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:</p> <ul style="list-style-type: none"> - annuale L. 530.000
--	--

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.

Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali I, II e III, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della IV serie speciale «Concorsi»	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991

(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. - Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 - Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
 abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189



* 4 1 1 1 3 0 0 2 0 0 9 1 *

L. 1.200